

## Nuove disposizioni per la distribuzione di fitosanitari

Dopo la seduta della Giunta provinciale del 3 marzo 2020 sono state pubblicate (Delibera n. 141) le disposizioni aggiuntive sull'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari. Si tratta di una versione aggiornata della delibera della Giunta provinciale n. 578 del 9 luglio 2019.

Di seguito si presenta una sintesi delle disposizioni attualmente in vigore.

### Utilizzo di ugelli a getto piatto ad iniezione d'aria

In futuro, la distribuzione di fitosanitari in viticoltura potrà essere effettuata esclusivamente con atomizzatori dotati di ugelli a getto piatto ad iniezione d'aria in tutte le posizioni e con un angolo di spruzzo di 80-90°.

### Requisiti tecnici minimi per gli atomizzatori

Con l'inizio della stagione 2020 è solamente possibile impiegare, in viticoltura, atomizzatori dotati dei seguenti requisiti tecnici minimi:

- sistema di filtraggio autopulente automatico o manuale con filtro con maglie di almeno 80 mesh. La presenza di questo dispositivo garantisce il funzionamento degli ugelli a getto piatto ad iniezione d'aria;
- per trattare **impianti a spalliera**, l'atomizzatore deve essere dotato di un convogliatore a torretta. Fino ad un'altezza della parete vegetativa di 2,3 m, anziché un convogliatore a torretta può essere presente un sistema di barre fisse o mobili;
- misurata da terra, l'altezza minima dell'ugello montato nella posizione più alta del convogliatore a torretta o del sistema di barre dev'essere di 1,1 m;
- le serie di ugelli sui due lati devono poter essere chiuse o aperte indipendentemente l'una dall'altra.

Una **certificazione** deve comprovare che l'atomizzatore interessato è dotato di un convogliatore a torretta o di un sistema di barre fisse o mobili e di un sistema di filtraggio come sopra descritto. Questa certificazione può essere rilasciata dalla ditta produttrice o distributrice, da un'officina autorizzata o da un ente di verifica autorizzato ufficialmente.

In occasione di un controllo, la sanzione per il mancato rispetto dei requisiti tecnici minimi non viene erogata se si è in possesso di una prova scritta che l'atomizzatore è in lista presso la ditta produttrice o presso un'officina autorizzata per essere adattato secondo le disposizioni. Ciò non vale per gli ugelli a getto piatto ad iniezione d'aria che, con qualche eccezione, devono essere utilizzati da subito per i trattamenti di difesa.

### Indicazioni per garantire un funzionamento corretto dell'atomizzatore se si passa agli ugelli a getto piatto ad iniezione d'aria

Sugli atomizzatori vecchi sui quali finora erano montati gli ugelli ATR, consigliamo di sostituire tutti i tubi tra il filtro di aspirazione e gli ugelli. In questo modo si prevencono intasamenti degli ugelli derivanti da incrostazioni che si staccano all'interno dei vecchi tubi.

### Eccezioni relative ai requisiti tecnici minimi

Fanno eccezione alle prescrizioni sopra descritte le macchine con le quali si distribuiscono fitosanitari esclusivamente con la **lancia a mano**, atomizzatori a tunnel e atomizzatori multifila con elementi per il recupero della miscela. Per gli impianti a pergola non è obbligatorio il ricorso né a un convogliatore a torretta né a un sistema di barre.

**I motocoltivatori utilizzati in viticoltura sono esclusi dal rispetto degli obblighi sopra descritti fino al 31/12/2020.**

### Obbligo di presenza della documentazione nel quaderno di campagna

A partire da quest'anno, nel quaderno di campagna devono essere presenti il marchio, il modello e il numero di serie dell'atomizzatore in uso. Sui quaderni di campagna digitali, questi dati devono essere quasi sempre inseriti in campi obbligatori. Se le registrazioni vengono riportate scritte a mano, consigliamo di riportare queste informazioni tra le indicazioni generali.

### Obbligatoria la revisione per le macchine nuove

Entro i primi 12 mesi dall'acquisto, tutti gli **atomizzatori nuovi acquistati** a partire dal 3 marzo 2020 devono essere sottoposti a **revisione** per la regolazione della distribuzione delle particelle di miscela e della **distribuzione dell'aria** per la ripartizione uniforme di quest'ultima presso un centro revisioni autorizzato ufficialmente.

In occasione di un controllo, la sanzione per il mancato rispetto dei requisiti tecnici minimi non viene erogata se si è in possesso di una prova scritta che l'atomizzatore è in lista presso un centro revisioni autorizzato per essere sottoposto a revisione.

### Nuova documentazione per i produttori di atomizzatori

Tutti i nuovi modelli di irroratrice con sistemi di distribuzione dell'aria a getto portato, immessi sul mercato e in uso nella Provincia Autonoma di Bolzano, a partire dal 3 marzo 2020 devono essere sottoposti alla verifica relativa alla distribuzione dell'aria presso un centro revisioni autorizzato. In alternativa, la ditta produttrice deve produrre la documentazione (report di prova) che garantisce che il nuovo modello assicura una corrente d'aria simmetrica secondo le norme UNI EN ISO 16119-3.

## Documentazione per l'allestimento di nuovi impianti

### Siepi antideriva tra le colture

La delibera della Giunta provinciale del 3 marzo 2020 contiene anche disposizioni sulla regolamentazione di nuovi impianti.

Se in futuro verranno reimpiantate o piantate ex novo colture arboree al confine con superfici coltivate a foraggi, a seminativi, a orticole, a piccoli frutti o a piante aromatiche, sarà obbligatorio mettere a dimora siepi in funzione antideriva. La siepe dovrà essere fitta durante il periodo vegetativo e al più tardi entro quattro anni dalla sua messa a dimora dovrà aver raggiunto almeno l'altezza della coltura da trattare.

Se tra le piante arboree coltivate (es. piante da frutto, vite o olivi) vengono messe a dimora piante da foraggio, seminativi, cereali, orticole, piccoli frutti o piante aromatiche – con l'eccezione degli asparagi – intorno alla nuova coltura è obbligatorio erigere una siepe che durante il periodo vegetativo presenti una fitta vegetazione e che al più tardi entro quattro anni dalla sua messa a dimora raggiunga almeno l'altezza della coltura da trattare.

A fronte di un accordo sottoscritto da entrambi i proprietari dei fondi confinanti, non è necessario mettere a dimora alcuna siepe. Sono esenti da tale obbligo anche gli appezzamenti appartenenti ad un medesimo proprietario che ne cura anche la coltivazione.

### Limitazioni per i nuovi impianti in aree di colture erbacee

Se piante arboree vengono messe a dimora in aree destinate alla coltivazione permanente di colture erbacee, la superficie utilizzata dev'essere di almeno 3.000 m<sup>2</sup>. Se quest'ultima confina con piante arboree già in sito, è possibile allestire anche in futuro impianti su superfici di minore dimensione.

Rappresentano delle eccezioni le superfici coltivate permanentemente con colture erbacee che sono autorizzate, ai sensi dell'OCM vino secondo il Regolamento (UE) n. 1308/2013, come nuovo impianto viticolo sulla base dell'attribuzione statale ai sensi dell'art. 9 del D.M. n. 12272 del 15 dicembre 2015, nella versione in vigore. In questo caso è obbligatorio, nel rispetto delle disposizioni, che la superficie raggiunga i 3.000 m<sup>2</sup> entro cinque anni.